

REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiera dette «magnetiche», a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiera dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 21 e l'articolo 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con regolamento (CE) n. 990/2004⁽²⁾, a seguito di riesami intermedi, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003⁽³⁾, che istituisce un dazio antidumping definitivo («misure vigenti») sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera dette «magnetiche», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm («prodotto in questione»), originarie della Federazione russa («Russia»).
- (2) Nel marzo 2004, attraverso la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della Russia al fine di valutare se dette misure dovessero essere adattate per tener conto di alcune conseguenze dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).
- (3) Il Consiglio ha concluso che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure vigenti,

onde evitare che avessero, subito dopo l'allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea («UE10»). Si è ritenuto che il modo migliore per realizzare tale adeguamento consistesse nell'accettare impegni offerti dalle parti che hanno collaborato, fissando massimali quantitativi.

- (4) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1000/2004⁽⁵⁾, la Commissione ha accettato, quale misura speciale, gli impegni a breve termine proposti da i) un produttore esportatore russo del prodotto in questione, Novolipetsk Iron & Steel Corporation, congiuntamente a un'azienda svizzera (Stinol AG) e ii) un secondo produttore esportatore russo, OOO Viz Stal, congiuntamente alla sua azienda collegata svizzera (Dufenco SA).
- (5) Al fine di prevedere l'esenzione dai dazi antidumping accordata con l'accettazione degli impegni, il regolamento (CE) n. 151/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 989/2004 del Consiglio⁽⁶⁾.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1000/2004 dispone che, ferma restando la normale durata delle misure, l'accettazione degli impegni sia limitata a un periodo iniziale di sei mesi («periodo iniziale»), decorso il quale gli impegni vengono meno, salvo che la Commissione ritenga appropriato prorogarne il periodo di applicazione.
- (7) Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se continuassero ad esistere per gli utilizzatori finali, i distributori e i consumatori nell'UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all'accettazione degli impegni. La valutazione generale comprende anche il controllo del rispetto degli impegni da parte delle società interessate.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 1.